



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA REVISIONE LEGALE ALLA LUCE DELLA CRISI D'IMPRESA

RAFFAELE MARCELLO
Palermo, 30 novembre 2019



Documento di consultazione



LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESE"

Riflessioni e strumenti operativi



- La nozione giuridica ed economica-aziendale delle nano imprese
- L'identificazione e la valutazione del rischio di revisione nelle nano imprese
- Le risposte ai rischi
- Le procedure di revisione applicate al fornitore di servizi contabili



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO



Modifiche art. 2477 c.c.

“La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

**Aspetto
Qualitativo**

a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato

b) Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

**Aspetto
Quantitativo**

c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO – Limiti quantitativi

c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

Superamento per
due esercizi
consecutivi di 2
limiti

Superamento per due
esercizi consecutivi di
1 solo uno dei
seguenti limiti

PARAMETRI

Totale dell'Attivo dello
Stato Patrimoniale

Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

Dipendenti occupati in
media nell'esercizio

Ante riforma

4,4 milioni di euro

8,8 milioni di euro

50 unità

ATTUAZIONE LEGGE DELEGA

4 milioni di euro

4 milioni di euro

20 unità occupati in media



OBBLIGATORIETÀ NOMINA ORGANI DI CONTROLLO



**Art.
2477, VI
comma**



**Art. 378
Legge Delega**

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese




ODCEC può agire per la nomina in questione in forza di suddetto articolo.


Soggetti: Ordine → Conservatore → Tribunale




Definizione Nano Impresa



L'OUTPUT
della riforma



Nano imprese



Ci si riferisce, convenzionalmente, a quella fascia di società comprese tra quelle soggette all'obbligo di redazione del bilancio ordinario e quelle perimetrare dalla nuova versione art. 2477 c.c.



Definizione Nano Impresa



- ✓ *La gestione economica e finanziaria viene svolta “a braccio”. L’unico supporto è dato dal “commercialista” il quale si occupa degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;*
- ✓ *L’imprenditore/pioniere conosce tutti i suoi dipendenti e gran parte dei clienti. Tale circostanza determina l’esclusione dell’aiuto di collaboratori (manager) professionalmente preparati, perché essi non potrebbero essere motivati dall’imprenditore/pioniere che agisce sovente d’impulso, non rispettando le gerarchie;*
- ✓ *L’attività di marketing, quindi, diventa la conseguenza diretta dei contatti personali dell’imprenditore con clienti e con fornitori;*
- ✓ *L’impresa non è globalizzata o internazionalizzata.*



Numero potenziale di Aziende coinvolte

73.913

Con l'approvazione della *La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza* circa 73.913

S.r.l., in Italia, dovranno dotarsi di un Organo di Controllo collegiale o di un Revisore legale dei conti

SRL





Nuovo Flusso di Revisione

Fase preliminare - interim

Fase final

PELIMINARE

Accettazione/Mantenimen
to dell'incarico

Indipendenza e obiettività

Lettera di incarico

PIANIFICAZIONE

Significatività

Conoscenza
dell'impresa

Valutazione del
rischio
Intrinseco

Programmi di lavoro

Procedure di
validità e continuità


Valutazione degli
eventuali errori
significativi

Emissione del
giudizio sul bilancio

REPORTING



La revisione nelle Nano Impresa



Nano imprese

Procedure di revisione

Procedure di conformità

Procedure di validità

In caso di controlli estesi



Test di dettaglio



Considerazioni in merito alla revisione nel caso di esternalizzazione della tenuta della contabilità

Nano Impresa

Ha esternalizzato i servizi allo Studio Professionale

Revisore

- Risk assessment
- Approccio di revisione
- Execution
- Verifiche periodiche

**ISA
Italia
402**

Studio professionale

Tenuta della contabilità – Bilancio –
Adempimenti fiscali - lavoro



Considerazioni in merito alla revisione nel caso di esternalizzazione della tenuta della contabilità





Considerazioni in merito alla revisione nel caso di esternalizzazione della tenuta della contabilità

ALBERO DECISIONALE

Comprendere come l'impresa utilizzatrice utilizza i servizi del fornitore di servizi nella fornitura di servizi di contabilità:

- natura dei servizi prestati e loro rilevanza
- natura e significatività delle operazioni elaborate, dei processi relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione del bilancio
- livello di interazione tra attività del fornitore dei servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice
- natura del rapporto tra impresa utilizzatrice e fornitore dei servizi, inclusi i relativi termini contrattuali



Valutare la configurazione e l'implementazione di controlli rilevanti della società sui servizi forniti dallo studio professionale, inclusi quelli applicati alle operazioni elaborate dallo studio professionale



Stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore di servizi e del loro effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile, tale da fornire una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi

Si




Stabilire se nelle evidenze tenute presso l'impresa utilizzatrice siano disponibili elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al bilancio e alle asserzioni

No



- Contattare il fornitore di servizi tramite l'impresa utilizzatrice al fine di acquisire specifiche informazioni;
- Acquisire una relazione di Tipo 1 o di Tipo 2 se disponibile;
- recarsi presso il fornitore di servizi, previa autorizzazione, e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti.



Si



Stabilire natura, tempo ed estensione delle procedure di revisione sulla base anche delle competenze professionali del fornitore di servizi

No



Svolgere ulteriori procedure di revisione (test di sostanza) conseguenti al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati presso il fornitore di servizi



Decision making



Revisore



Studio professionale

Contenuto delle verifiche periodiche (Rif.: Par. 14)

A4. Ai fini dello svolgimento delle procedure indicate nel paragrafo 14, il revisore può:

- ☐ svolgere indagini presso la direzione **ovvero presso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all'interno sia all'esterno dell'impresa;**
- ☐ effettuare **procedure di analisi comparativa** sulle situazioni contabili periodiche eventualmente predisposte dall'impresa nel corso dell'esercizio;
- ☐ Effettuare **ispezioni mediante l'esame di registrazioni o documenti**, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;
- ☐ nei casi di primo incarico di revisione, esaminare la documentazione relativa all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore precedente.



La revisione nelle Nano Impresa

Revisore


Studio professionale

PROCEDURE DI VALIDITA'





La revisione nelle Nano Impresa



Nano imprese

- Godere dei tanti benefici derivante dall'attività di revisione dei bilanci, al pari delle imprese di maggiori dimensioni, presidio di garanzia per l'attendibilità, la chiarezza e la trasparenza dell'informativa finanziaria



- Costi elevati
- Difficoltà di adattamento dei principi ISA ITALIA elaborati anche per la revisione delle società quotate e per EIP



Struttura ISA:

- Introduzione
- Obiettivo
- Definizioni
- Regole
- Linee guida e altro materiale esplicativo.

Adattamenti



Si richiede un maggior contributo
del MEF per consentire
l'adattamento dei principi ISA
Italia alle **Nano imprese**



Adattamenti



200-299

Principi generali e
responsabilità

200, 210, 220, 230, 240, 250,
250B, 260, 265

300-499

La valutazione dei rischi e le risposte
ai rischi identificati e valutati

300, ~~315~~, 320,
330, 402, 450

500-599

Elementi probativi

500, 501, 505, 510, 520, 530, 540,
550, 560, **570**, 580

~~**600-699**~~

L'utilizzo del lavoro
di altri soggetti

600, 610, 620

700-799

Le conclusioni e la relazione
di revisione sul bilancio

700, 701, 705, 706, 710, 720, 720B



Logica del nuovo Codice della crisi d'impresa



Delega all'CNDCEC per l'elaborazione degli indici della crisi



«*forward looking*»

Secondo quanto predisposto dall'art. 13 CCI comma 2, il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, è stato delegato ad elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui all'art. 13 CCI comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il CNDCEC è tenuto ad elaborare indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.



Indici di allerta crisi

Verificare il segno del
Patrimonio netto

Verificare il segno del
DSCR

Verificare se i 5
indicatori raggiungono
le soglie previste



ALLERTA CRISI



Indici di allerta: i 5 indicatori



Soglie
d'accettabilità
per settore

Settore	Soglie di allerta				
	Oneri finanziari/ ricavi %	Patrimoni o netto/ debiti totali %	Liquidità a breve termine (attività a breve/ passività a breve) %	Cash flow / attivo %	(Indebitament o previdenziale + tributario)/ attivo %
(A) agricoltura silvicoltura e pesca	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) estrazione (C) manifattura (D) prod. energia/gas	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) trasm. energia/gas	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) costruzione di edifici	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) ingegneria civile (F43) costr. specializzate	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) comm. ingrosso e dett. autoveicoli (G46) comm. ingrosso (D) distrib. energia/gas	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) comm. dettaglio (I56) bar e ristoranti	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) trasporto e magazzinaggio (I55) hotel	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(IMN) servizi alle imprese	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) servizi alle persone	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6




I temi formativi proposti

Il concetto di Crisi e insolvenza

**La revisione secondo le
novità del CCI – focus
*Nano imprese***

**La valutazione
dell'adeguatezza dell'assetto
amministrativo e contabile**

**Le responsabilità degli organi di
controllo – focus Il collegio
sindacale nella liquidazione
giudiziale**



**Metodologie di calcolo del *debt
service coverage ratio* (DSCR)**

**I modelli predittivi della crisi
d'impresa**

**Metodologie di rappresentazione e
costruzione dei flussi di cassa**

**Costruzione del budget finanziario
mensilizzato con orizzonte 6 mesi**

I principi contabili per la crisi d'impresa